



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 dicembre 2011 (03.01.12)
(OR. en)**

18421/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0193 (COD)**

**CODEC 2389
ELARG 150
PESC 1638
RELEX 1322
FIN 1038
CADREFIN 190
COWEB 282
PE 554**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti Permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 12-15 dicembre 2011)

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In questo contesto, il relatore, Gabriele ALBERTINI (PPE, IT) ha presentato, a nome della commissione per gli affari esteri, una relazione sulla proposta di regolamento che rispecchia quanto convenuto durante i contatti informali di cui sopra.

II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 14 dicembre, la plenaria ha adottato la relazione. Il risultato della votazione corrisponde a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

Il testo della relazione adottata e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota.

Strumento di assistenza preadesione *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1085/2006 che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (COM(2011)0446 – C7-0208/2011 – 2011/0193(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0446),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 212, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0208/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti gli articoli 55 e 46, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A7-0397/2011),
1. adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 dicembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)² prevede un'assistenza ai paesi candidati effettivi e potenziali nel loro progressivo allineamento con gli standard e le politiche dell'Unione, compreso, se del caso, l'*acquis*, in vista dell'adesione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1085/2006 traccia una netta distinzione tra paesi candidati effettivi e potenziali.
- (3) Il Consiglio europeo del 17 giugno 2010 ha accolto con favore il parere della Commissione sulla domanda di adesione all'Unione presentata dall'Islanda, ha rilevato che l'Islanda ha soddisfatto i criteri politici stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 1993 e ha deciso che dovrebbero essere avviati negoziati di adesione con l'Islanda. L'Islanda è pertanto un paese candidato.
- (4) Il Consiglio europeo del 17 dicembre 2010 ha approvato le conclusioni del Consiglio del 14 dicembre 2010 sull'allargamento e ha convenuto di concedere al Montenegro lo status di paese candidato.
- (5) Il Consiglio ha invitato la Commissione a proporre una modifica dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1085/2006, onde chiarire le norme relative alla partecipazione all'assegnazione dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito della componente "cooperazione transfrontaliera" dell'IPA e garantire la coerenza con gli altri strumenti di assistenza esterna, in particolare con lo strumento europeo di vicinato e partenariato.
- (6) Il regolamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio, del 27 febbraio 2006, che istituisce uno strumento di sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota³ incarica il comitato previsto dal regolamento (CEE) n. 3906/89 del

¹ Posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2011.

² GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

³ GU L 65 del 7.3.2006, pag. 5.

Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale¹ ("comitato Phare") di assistere la Commissione nella gestione dell'assistenza alla comunità turco-cipriota. Il regolamento (CEE) n. 3906/89 è stato abrogato in conformità dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1085/2006; tuttavia esso rimane d'applicazione per gli atti giuridici e per gli impegni connessi all'attuazione degli esercizi finanziari anteriori al 2007. Poiché il regolamento (CE) n. 389/2006 continua ad essere l'atto di base per il sostegno finanziario alla comunità turco-cipriota per il periodo successivo agli esercizi finanziari in questione, anche il comitato Phare dovrebbe essere mantenuto a tale scopo.

(7) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1085/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1085/2006 è così modificato:

1) all'articolo 19, è aggiunto il paragrafo seguente:

«9. I paragrafi da 1 a 8 non pregiudicano la partecipazione di categorie di organismi ammissibili per natura o per ubicazione, in considerazione degli obiettivi dell'azione.»;

2) all'articolo 25, paragrafo 1, il secondo comma, è sostituito dal seguente:

«Detti regolamenti e il regolamento (CE) n. 2666/2000 rimangono d'applicazione per gli atti giuridici e per gli impegni connessi agli esercizi finanziari anteriori al 2007 e ai fini dell'attuazione dell'articolo 31 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania ed agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea* e dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio, del 27 febbraio 2006, che istituisce uno strumento di sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota**».

* GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203.

** GU L 65 del 7.3.2006, pag. 5.»;

3) all'allegato I, dopo "Croazia" sono inserite le voci seguenti:

«– Islanda

– Montenegro»;

4) all'allegato II, sono soppresse le voci seguenti:

«– Islanda

¹ GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11.

– Montenegro».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente